

## **Dopo il terremoto, la ricostruzione fedele (per ripristino filologico) non si addice all'architettura "tutelata"?**

E' una vistosa contraddizione in termini, un ossimoro, una non-ricostruzione, se il risultato non recupera la identità del "bene architettonico" colpito dal sisma. E non si può fare questione del grado degli effetti distruttivi del sisma sul singolo edificio per dirimere l'alternativa (tra ricostruzione e libera costruzione in quella sede) secondo la misura quantitativa delle strutture superstiti. La metà, un terzo, un quarto? E rimettersi a una incontrollabile discrezione tecnica, come fa l'infelice legge regionale, sulla praticabilità della ricostruzione fedele dell'edificio colpito. La soprintendenza, che rimane giudice pure della libera costruzione lì dov'era l'edificio vincolato, come orienterà la sua discrezione, se non è tenuta al rispetto del modello "come era"? Se ne vedrebbero delle belle e ne abbiamo avuto grottesche anticipazioni a un convegno a Carpi. L'unico obiettivo modello sta nel "bene" prima del sisma.

## **Il "recupero" è imperativo del codice dei beni culturali.**

La demolizione "con successiva ricostruzione" è considerata dal codice dei beni culturali (l'art.21/1, alla lettera a) e deve intendersi prevista nei casi estremi di necessità, quando non sia tecnicamente praticabile un intervento altrimenti conservativo della minacciata integrità fisica del bene. Una demolizione intenzionale, mirata in quei casi eccezionali all'unica possibile misura restaurativa. Perché dunque la demolizione da subito evento distruttivo (naturale come il sisma, bellico, da attentato terroristico o anche da cedimento strutturale o incendio) non dovrebbe obbligare all'intervento restaurativo, con il "complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale e al recupero del bene" (art. 29/4 del "codice")? E il restauro espressamente "comprende" il "miglioramento strutturale" "nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico". Fedele la ricostruzione delle chiese del Friuli ed esemplare a Venzone la restituzione filologica del Duomo e della Pieve dei Santi Giacomo e Anna.

**Non può essere condizione di disponibilità finanziaria.**

**Il restauro dell'intero patrimonio storico colpito dal terremoto è imposto dall'articolo 9 della costituzione.**

Né la scelta tra fedele ricostruzione, libera edificazione in sede o definitiva eliminazione di quel che resta può essere rimessa alla disponibilità finanziaria: ammettere il rigoroso ripristino della Torre dei Modenesi a Finale Emilia integralmente crollata se la rivendicazione dei cittadini è sostenuta da generose donazioni private. Se è questione di principio, la asserita improprietà della ricostruzione filologica (un falso!) deve essere generalmente preclusa.

Ma se la questione di principio, come noi crediamo, deve essere risolta nel senso del vincolo (anche di legge) al restauro, la generale applicazione del principio non può essere pregiudicata dalla asserita insostenibilità della spesa per le inadeguate risorse pubbliche. La rinuncia si porrebbe in contrasto con l'imperativo di tutela dettato dall'articolo 9 della costituzione. Si elabori un piano finanziario misurato ragionevolmente nel tempo (decennale o perfino più oltre, se il complesso delle condizioni lo impone) per l'integrale restauro del patrimonio culturale colpito dal sisma in Emilia e neppure si escluda una imposta di scopo che gli italiani, di fronte a un serio impegno delle istituzioni pubbliche, avvertiranno come doverosa misura di solidarietà nazionale (il patrimonio culturale ovunque diffuso è di tutti i cittadini italiani).

**Il terremoto, pretesto per abbandonare la buona urbanistica?**

**Una legge per la "ricostruzione" contro la tradizione di tutela dei centri storici della Regione Emilia - Romagna**

Ignorate le argomentate ragioni di Italia Nostra, la Regione Emilia – Romagna si è data una legge di "ricostruzione" che cancella, nei comuni colpiti dal sisma, la virtuosa normativa di piano regolatore che aveva fino ad oggi tutelato il loro centro storico e "svincola" dalla regola del ripristino filologico gli edifici crollati o gravemente danneggiati dal terremoto (la regola che invece varrebbe per ogni altro evento distruttivo!). Ma addirittura pianifica lo smantellamento della vigente ordinaria buona urbanistica e sul perverso modello di una legge speciale

dell'immediato dopoguerra, affida a "piani di ricostruzione" la facoltà di riprogettare radicalmente - disegno degli isolati e della trama viaria - gli insediamenti urbani storici, che avranno così smarrito la loro secolare identità. Di fronte a una Regione che rinnega la tradizionale politica di salvaguardia delle sue città di tradizione, non rimane che affidarsi alla responsabilità degli amministratori comunali, altrimenti gelosi degli originali caratteri che fanno i loro luoghi, urbano e del paesaggio agrario, diversi da ogni altro.

**Italia Nostra, consiglio regionale dell'Emilia - Romagna**